

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. Omissis/2014 promossa da:

DEBITORE ESECUTATO

ATTORE

contro

CREDITORE PROCEDENTE

INTERVENTORE VOLONTARIO

CONVENUTI

CONCLUSIONI

L'attore precisa come da atto introduttivo richiamando altresì le istanze istruttorie formulate nella memoria 13/3/2015.

Il convenuto CREDITORE PROCEDENTE precisa come da comparsa di costituzione.

La convenuta INTERVENTORE VOLONTARIO precisa come comparsa e richiamando le istanze istruttorie di cui alla memoria 13/3/2015.

FATTO E DIRITTO

Sentenza, Tribunale di Reggio Emilia,, Dott. Gianluigi Morlini n. 765 del 20 maggio 2015

- rilevato che, la presente controversia costituisce la fase di merito di un'opposizione all'esecuzione immobiliare promossa dall'esecutato nei confronti del creditore procedente, ed in tale procedura il G.E. prima ed il Collegio poi in sede di reclamo, hanno rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta ex art. 624 c.p.c., così come il G.I. ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 c.p.c. in sede di opposizione a precetto.

Nel merito, l'esecutato espone che gli immobili pignorati sono tutti conferiti, da lui e dalla moglie INTERVENTRICE, in un fondo patrimoniale trascritto prima del pignoramento stesso. Pertanto, deducendo in fatto che il titolo esecutivo azionato riguarda una vicenda estranea ai bisogni della famiglia e che ciò era noto al creditore procedente, conclude in diritto nel senso dell'impignorabilità del bene ex art. 170 c.c.

Resiste il creditore procedente, sull'opposto presupposto fattuale che il titolo esecutivo azionato riguarda una vicenda inerente i bisogni della famiglia, e che pertanto ben potevano essere pignorati i beni conferiti in fondo patrimoniale.

Interviene volontariamente in causa la moglie del debitore esecutato, aderendo alle difese del marito e sostenendone le ragioni nei confronti del creditore procedente;

- ritenuto che, oggetto del contendere è sostanzialmente quello di verificare se il credito azionato in sede esecutiva sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, così come sostenuto dall'opponente, ovvero per scopi ad essa inerenti, così come opinato dalla convenuta.

Occorre allora prendere posizione sulla natura del credito azionato, che è integrato dalla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. *Omissis*/2012.

Dalla lettura di tale provvedimento emerge che l'intervenitrice ha evocato in giudizio il promotore finanziario creditore procedente, deducendo la falsità di firme a lei apparentemente riconducibili e relative ad investimenti mobiliari effettuati dal promotore; che le firme sono effettivamente risultate apocrife in quanto apposte dal marito debitore esecutato; che pertanto, il creditore procedente è stato condannato a risarcire l'intervenitrice dalle perdite derivanti dagli investimenti effettuati; che peraltro, il debitore esecutato è stato a sua volta condannato a manlevare il creditore relativamente ad una parte delle somme da lui pagate alla moglie, poiché il debitore ha "*dolosamente falsificato molteplici sottoscrizioni, approfittando della buona fede del promotore, verosimilmente ingenerata anche dalla sussistenza del vincolo coniugale*" (pag. 9 sentenza).

Proprio sulla base di tale ultima statuizione di condanna, il creditore agisce esecutivamente nei confronti del debitore esecutato, sostanzialmente altresì adombrando l'esistenza di un malizioso accordo tra i coniugi a suo danno nella gestione delle firme relative agli investimenti.

Ciò premesso in linea di fatto, si evidenzia in diritto che nel riparto dell'onere probatorio, spetta al debitore provare che il creditore conosceva l'estraneità del credito ai bisogni della

Sentenza, Tribunale di Reggio Emilia,, Dott. Gianluigi Morlini n. 765 del 20 maggio 2015

famiglia, essendovi una presunzione di inerenza dei debiti alle esigenze famigliari, anche in ragione del disposto dell'art. 143 comma 3 c.c. (Cass. n. 1295/2012, Cass. n. 121730/2007 e Cass. n. 5684/2006);

- considerato che, ritiene questo giudice che non solo l'opponente non abbia fornito una tranquillante prova del fatto che il creditore conoscesse l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia; ma anzi, il titolo esecutivo azionato, nonché gli elementi acquisiti al processo in cui il titolo esecutivo è stato emesso, consentano di inferire che il debito sia stato assunto dall'opponente per bisogni inerenti alla famiglia.

Invero, già da una prima angolazione, deve essere evidenziato che, secondo una linea interpretativa sostenuta da parte della dottrina e fatta propria anche da una minoritaria giurisprudenza (cfr. la dotta ed articolatissima sentenza del Trib. Lecce n. 2564/2012, nonché Trib. Sanremo 29/10/2003 e Trib. Salerno 28/10/2003), il divieto di azioni esecutive su fondo patrimoniale ex art. 170 c.c., opera solo con riguardo ad obbligazioni contrattuali, atteso che la norma si riferisce espressamente a debiti "contratti" per scopi estranei alla famiglia, ciò che sembra riferirsi alle sole obbligazioni volontariamente assunte.

Pertanto, poiché l'obbligazione di pagamento azionata verso il debitore ha pacificamente natura extracontrattuale, derivando da un illecito compiuto dal debitore medesimo, secondo la ricostruzione sopra esposta, ciò sarebbe di per sé sufficiente ad escludere la fondatezza dell'opposizione, essendo *radicitus* inapplicabile l'invocato articolo 170 c.c.;

- osservato che, in ogni caso, anche a volere diversamente opinare, e, con la maggioritaria giurisprudenza, ritenere quindi applicabile l'articolo 170 c.c. a qualunque tipologia di obbligazione, l'opposizione dovrebbe comunque essere rigettata.

Infatti, deve sul punto evidenziarsi che la Corte di Cassazione, con ricostruzione qui condivisa e dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha fornito una interpretazione estremamente ampia della categoria dei bisogni della famiglia che giustificano l'esecuzione anche sul fondo patrimoniale, corrispondentemente riducendo la portata del divieto dell'articolo 170 c.p.c., in quanto norma eccezionale, come tale di stretta interpretazione, rispetto alla regola della piena responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.

E' stato infatti chiarito che nei bisogni famigliari sono da includere anche le "esigenze volte al pieno mantenimento dell'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da intenti meramente speculativi" (Cass. n. 134/1984. Nello stesso senso Cass. n. 11683/2001, Cass. n. 8991/2003, Cass. n. 11230/2003, Cass. n. 5684/2006, Cass. n.15862/2009 e la recentissima Cass. n. 15886/2014), ed in realtà nemmeno quelle se "poste in essere al fine di impedire un danno sicuro al nucleo familiare" (Cass. n. 15862/2009).

Ciò posto, ritiene il Giudice che vi sia coerenza tra il fatto generatore dell'obbligazione (*id est* il fatto illecito della falsificazione delle firme della moglie) ed i bisogni della famiglia nell'ampia accezione sopra descritta, tenuto conto che la stessa interventrice, casalinga, ha

Sentenza, Tribunale di Reggio Emilia,, Dott. Gianluigi Morlini n. 765 del 20 maggio 2015

spiegato come il patrimonio mobiliare investito dal promotore ed oggetto della falsificazione di firma da parte del marito, era rappresentato dai “*propri risparmi*” (cfr. pag. 3 sentenza), che come tali devono contribuire ai bisogni della famiglia ex art. 143 c.c.

Pertanto, se ne deduce che, da un lato, l’opponente non ha provato quanto avrebbe dovuto provare, e cioè che si trattava di somme di denaro gestite per esigenze voluttuarie o intenti meramente speculativi; ma anzi, dagli atti emerge che si trattava di investimenti dei risparmi familiari come tali riconducibile ai bisogni familiari (cfr. Cass. n. 11230/2003 e Cass. n. 8991/2003 per due casi del tutto sovrapponibili, dal punto di vista concettuale, a quello per cui è causa, ove si è esclusa l’operatività del divieto *ex* articolo 170 c.c. per una fattispecie di responsabilità aquiliana, laddove il creditore ha compiuto l’illecito al fine di gestire risorse economiche destinate esigenze familiari);

- considerato che, in ragione di quanto sopra, l’opposizione va rigettata, sostanzialmente qui ribadendo quanto già evidenziato dal Giudice dell’Esecuzione con l’ordinanza 15/10/2014, dal Collegio con l’ordinanza 10-16/12/2014 e dal G.I con l’ordinanza 14/10/2014, senza necessità di procedere all’istruttoria testimoniale richiesta, in quanto irrilevante ai fini del decidere.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall’art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, sono quindi poste a carico dei soccombenti debitore esecutato ed interventrice, in solido tra loro, ed a favore della vittoriosa parte opposta creditrice, tenendo a mente un valore ricompreso tra i minimi e di medi per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell’ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *decisum* di causa.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta l’opposizione;
- condanna debitore ed interventrice, in solido tra loro, a rifondere al creditore le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 7.000 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.

Reggio Emilia, 20/05/2015

**Il Giudice
Dott. Gianluigi Morlini**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*